



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del Registro
COPIA

Oggetto: REGOLAMENTO CONTENENTE MODALITA' E CRITERI PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' RISARCITORIA IN CASO DI INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN AREE SOGGETTE AL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI AL D. LGS. 42/2004 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE

L'anno duemilaventini, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 15:35, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, nelle persone dei sigg.

| N. | COGNOME E NOME | P | A |
|----|---------------------|---|---|
| 5 | PROFICO Mario | X | |
| 3 | SERGI Anna Rita | | X |
| 4 | ORLANDO Tiziana | X | |
| 1 | MELCARNE Gianfranco | X | |
| 6 | NUTRICATI Francesco | X | |
| 7 | SERGI Federica | X | |
| 2 | VITALI Daniele | X | |

| N. | COGNOME E NOME | P | A |
|----|---------------------|---|---|
| 11 | SERGI Giovanna | | X |
| 10 | ERCOLANI Antonio | | X |
| 12 | MONTEDURO Riccardo | | X |
| 13 | SERGI Vito Giuseppe | | X |
| 8 | SAVARELLI Annalisa | X | |
| 9 | BISANTI Antonio | X | |

Presenti: 8 Assenti: 5

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Milena Maggio**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

| REGOLARITA' TECNICA | REGOLARITA' CONTABILE |
|--|---|
| Parere: Favorevole Addi: 23/12/2020 | Parere: Non dovuto Addi: 24/12/2020 |
| Il Responsabile di Posizione DIONINO GIANGRANDE | Il Responsabile di Ragioneria Dr. Daniel Vito CANNOLETTA |

OGGETTO: REGOLAMENTO CONTENENTE MODALITA' E CRITERI PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' RISARCITORIA IN CASO DI INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN AREE SOGGETTE AL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI AL D. LGS. 42/2004 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco Il Sindaco/Presidente relaziona sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: *“Regolamento contenente modalità e criteri per il calcolo delle indennità risarcitorie in caso di interventi edilizi realizzate in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D. LGS 42/2004. Presa d'atto e approvazione”*.

Evidenzia che con questa deliberazione si demanda all'Unione dei Comuni di quantificare la cosiddetta sanzione ambientale ma più comunemente riconosciuta come indennità risarcitoria. Si tratta di una norma che risale al periodo fascista del 1939, prima norma a riguardo che prevedeva un'indennità equivalente alla maggiore tra il danno arrecato e il profitto conseguito.

Inoltre, rileva che anche nei successivi Testi Unici sarebbe stata confermata la quantificazione del danno ambientale fino ai giorni nostri. Considerato che questa è una funzione delegata all'Unione dei Comuni così come recepita dai comuni che hanno formato per primi l'Unione dei Comuni già nel 2009, come ad esempio i comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tiggiano.

Successivamente, gli altri comuni si sono via via accorpati, come Castrignano del Capo, Specchia, Montesano e Miggiano.

Conclude l'intervento spiegando che con questa deliberazione si prende atto e si da mandato all'Unione dei Comuni per andare a quantificare questa indennità risarcitoria.

Il Sindaco/Presidente dichiara chiusa la fase di discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse

- la sanzione ambientale, c.d. “indennità risarcitoria”, per interventi in zona di vincolo paesaggistico trova la sua origine storica nella previgente L.1497/39 art.15 (legge sulla tutela dei beni ambientali/paesaggistici) la quale nella originaria stesura prevedeva che, indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice Penale e da quelle Urbanistiche (che ora fanno capo a livello nazionale al T.U DPR 380/01 e per la Regione Puglia alla L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.), chi non ottemperasse agli obblighi e agli ordini della legge medesima – in particolare all’obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione ambientale, all’epoca prescritta dall’art.7 della medesima L.1497 – era tenuto al pagamento di una specifica indennità nella fattispecie equivalente alla maggior somma tra danno arrecato e profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
- è poi intervenuto, in tema di competenze istituzionali previste nella succitata L.1497/39, il DPR 616/77 (art. 82) il quale ha trasferito alle Regioni gli specifici adempimenti in tema di bellezze ambientali, con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazioni paesaggistico-ambientali: competenze poi delegate ai Comuni con L.R. 20/2009.

Nello specifico, anche la competenza in tema di quantificazione è stata successivamente trasferita, con la L.R. 28/2016 art. 1 c.1 lett.e) con l’introduzione del comma 6-ter all’art.7 della L.R. 20/2009 avviene la delega *“agli enti territoriali destinatari della delega delle funzioni di cui al comma 1 . I procedimenti di sanatoria ordinaria e straordinaria, pendenti alla data in vigore del presente comma restano in capo alla Regione e sono esercitate dagli organi regionali competenti. L’entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del Decreto ministeriale 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la quantificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive nelle aree sottoposte a vincolo) e dell’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003 n°4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia)”*.

L’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003 n°4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia)”, al comma 1 prevede che “L’indennità risarcitoria per il danno arrecato all’ambiente, relativa alle opere abusive, già sanate o in via di sanatoria, realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, è ridotta di due terzi rispetto a quanto previsto dall’articolo 4 della [legge regionale 24 marzo 1995, n. 8](#) (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) .

- in via preliminare, come confermato nella vigente normativa, sono soggetti alla preventiva acquisizione di autorizzazione ambientale tutti gli interventi edilizi ad eccezione di quelli considerati “minori” per la finalità di tutela paesaggistica, come elencati all’art. 149 del vigente D.lgs. 42/04, e più precisamente:
 - per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici (ivi compreso, parlando di opere interne, per esempio, un intervento di ristrutturazione edilizia, ancorché comportante aumento di superficie utile (SUC) interna, purché non riguardante l’esterno - es. prospetti - dell’edificio stesso (cfr. anche il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 19307 del 28/10/2006);
 - per interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
 - per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’art. 142 comma 1 lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
- I Testi Unici che hanno riordinato, pur con svariate e significative modifiche, la materia della tutela ambientale per quanto concerne la legge sul vincolo paesaggistico (previgente L. 1497/39 come integrata dalla L. 431/85) e quella sul vincolo monumentale (previgente L. 1089/39) hanno confermato la qualificazione della sanzione ambientale quale indennità “corrispondente alla maggior somma tra danno ambientale arrecato e profitto conseguito con la commessa violazione”. L’art.164 del D.Lgs. 490/99 ed il successivo art. 167 del vigente succitato D.lgs. 42/04 hanno mutuato la previsione nella sua configurazione

sostanziale; i recenti decreti correttivi del Codice hanno però significativamente inciso sui presupposti ovvero sugli ambiti di applicabilità della sanzione stessa. In sintesi, per le opere eseguite in assenza dell'autorizzazione ambientale o in difformità dalla stessa la sanzione da irrogarsi sarebbe in via prioritaria quella demolitoria mentre la sanzione pecuniaria in alternativa al ripristino potrebbe essere irrogata solo nei casi in cui l'opera può essere suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica: nuova procedura introdotta con la L. 308/04 poi recepita nell'articolato del D.Lgs. 42/04, più precisamente artt. 167 e 181.

- L'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 infatti (così come modificato e integrato dall'art. 1 comma 36 della L.308/04) prevede, in caso di realizzazione di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del comma 4 - in aree soggette ai vincoli di cui agli artt. 136 (immobili vincolati con decreto) e 142 (aree vincolate ope legis) del Codice medesimo - in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, la possibilità per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o area interessata dalle opere abusive, di presentare apposita domanda ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Qualora, in esito alla procedura descritta al comma 5 dello stesso articolo, venga accertata la compatibilità paesaggistica, è consentito il mantenimento delle opere e, ferma restando l'applicazione della sanzione urbanistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima.

Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ha per oggetto l'applicazione della sanzione ambientale (c.d. indennità risarcitoria) di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss. mm. ii. definendo gli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di seguito descritte:

- definire i criteri per la determinazione della sanzioni amministrative ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii - "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" che debbono essere applicate in relazione agli interventi realizzati in zona a vincolo paesaggistico ambientale nei seguenti casi:

- a. per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'Autorizzazione Paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b. per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c. per lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380.

- il D.M. 26/09/1997 determina i parametri e le modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria per procedimenti di sanatoria straordinaria, (L.47/85, L.724/94,L.326/03).

Considerato

- Che L'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" con D.G.R. n. 841 del 23-03-2010 è delegata alle funzioni di cui all'art.7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, per i Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Tiggiano.
- Che con D.G.R n. 1577 del 03-10-2017 l'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" è delegata alle funzioni di cui all'art. 7 co.3 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, sulla scorta della Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 27/12/2016 e della Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 30/01/2017 anche per il Comune di Castrignano del Capo.
- Che con D.G.R. n. 1258 del 11/07/2018 l'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" è delegata alle funzioni di cui all'art. 7 co.3 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, per il Comune di Specchia.
- Che con D.G.R. n. 1188 del 31/07/2020 l'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" è delegata alle funzioni di cui all'art. 7 co.3 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, per il Comune di Montesano Salentino e il Comune di Miggiano.

Dato atto

che al momento occorre fare proprio detto regolamento;

Tanto premesso e considerato, ritenuto pertanto pertinente quanto previsto e definito nell'approvando Regolamento, oggetto della presente deliberazione e coerente con le finalità e gli obiettivi che si propone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera **nr. 5 del 17/09/2020** del Consiglio dell'Unione "Terra di Leuca" di approvazione del

REGOLAMENTO CONTENENTE MODALITA' E CRITERI PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA' RISARCITORIA IN CASO DI INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN AREE SOGGETTE AL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI AL D. LGS. 42/2004, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2), lett. a) del D. Lgs.n. 267 del 18.08.2000. Visto dunque il D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art. 167 D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.;

Vista la L. 308/04, art. 1 commi 36 e 37;

Visto il D.M. 26/09/1997;

Visto il DPR 380/01;

Vista la L.R. 20/2009;

Vista la L.R. 28/2016;

Visto il DPR 616/77 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

Visto il D.Lgs. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Udita l'esposizione del relatore;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge dai consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Sindaco/Presidente

DELIBERA

- 1)di **fare proprio, ed approvare per quanto di competenza**, per le motivazioni espresse in narrativa, il regolamento contenente competenze, modalità e criteri per il calcolo dell' indennità risarcitoria in caso di interventi edilizi realizzati in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato 1**);
- 2)di precisare che gli eventuali adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo saranno assolti dal dirigente preposto ai sensi di legge.
- 3)di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

Successivamente, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Generale
Dr.ssa Milena Maggio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal _____ 04/03/2021 _____ al _____ 19/03/2021 _____ ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 04/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Milena Maggio

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del _____.

[] (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione
(Art. 134, c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità. (Art. 134, c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000.

Gagliano del Capo, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Milena Maggio